

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Con ricorso del 06 novembre 2019, parte ricorrente, titolare del BFP serie Q/P - n. 000.168 riscosso in data 20 maggio 2016, esponeva di aver chiesto all'intermediario la liquidazione del predetto titolo alle condizioni già stabilite dall'ABF per gli altri buoni di cui era in possesso e lamentava che l'intermediario si fosse rifiutato di riconoscere la differenza tra quanto già corrisposto e quanto richiesto. Sottolineando che il titolo in controversia avesse maturato ulteriori 8 anni e 6 mesi dopo il ventesimo anno, chiedeva il rimborso del BFP dal marzo 2008 al giugno 2016 alle condizioni riportate a tergo del titolo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisava che il BFP oggetto di ricorso risultava regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13/06/1986 e che al momento della loro emissione venivano correttamente usati titoli della precedente serie sui quali erano stati apposti i timbri modificativi, indicanti il rendimento che i buoni avrebbero fruttato nel corso del tempo, ai quali bisognava far fede in sede di liquidazione, inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, l'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno seguiva il sistema di calcolo rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. L'intermediario, inoltre, sottolineava come parte ricorrente si sarebbe dovuta avvedere, usando l'ordinaria diligenza, dell'applicazione dei relativi



rendimenti fino alla scadenza. Per tali ragioni, l'intermediario chiedeva, previa eventuale rimessione del procedimento al Collegio di Coordinamento, il rigetto di ogni avversa pretesa.

DIRITTO

La questione oggetto di ricorso, attiene alle condizioni di rimborso di un buono postale fruttifero oggetto di modifiche nei rendimenti.

A tal proposito, in seno all'Arbitro bancario finanziario è, ormai, consolidato l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del con-tratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., n. 13979 del 2007). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Ciò detto, nel caso di specie, il ricorso riguarda la corretta determinazione del rendimento di un buono postale fruttifero emesso in data 01.03.1988, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q". Il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P" mentre sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo riporta la dicitura: "più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

La ricorrente chiede la corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro del titolo per i bimestri successivi al 21° anno, nello specifico dal marzo 2008 al maggio 2016; al contrario l'intermediario contesta, a prescindere dal merito della pretesa, la quantificazione effettuata dalla ricorrente, per non essere stato considerato il tasso di interesse già riconosciuto, pari al 12% in regime di capitalizzazione semplice (come chiaramente indicato del D.M. 13 giugno 1986).

Ciò detto, la domanda della ricorrente relativa alle condizioni di rimborso del buono per i bimestri successivi al 21° anno sino alla riscossione, merita di essere accolta poiché, nonostante esso sia successivo all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ri-corrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono della serie P, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sul buono relativamente al solo periodo che va dal marzo 2008 al maggio 2016, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono, per il periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA